

CONSIGLIO DEGLI ORFANOTROFII E DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO

IN MILANO

•••

PIO ALBERGO TRIVULZIO

REGOLAMENTO
per il Personale addetto al Riparto Cronici

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE
24 FEBBRAIO 1925 E SANZIONATO DALLA GIUNTA
PROVINCIALE AMMINISTRATIVA COLLA DECISIONE
8 GIUGNO 1925

INDUSTRIA GRAFICA A. PETTORALI

VIA F. CORRIDONI, 26

1925

CONSIGLIO DEGLI ORFANOTROFII E DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO

IN MILANO

°°°

PIO ALBERGO TRIVULZIO

REGOLAMENTO
per il Personale addetto al Riparto Cronici

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE
24 FEBBRAIO 1925 E SANZIONATO DALLA GIUNTA
PROVINCIALE AMMINISTRATIVA COLLA DECISIONE
8 GIUGNO 1925

INDUSTRIA GRAFICA A. PETTORALI

VIA F. CORRIDONI, 26

1925

INDICE

CAPITOLO I — Disposizioni generali	Pag. 3
» II — Assunzione del Personale	» 5
» III — Disposizioni di servizio	» 7
» IV — Disposizioni transitorie	» 10
<hr/>	
Organico del Personale	» 14



CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

ART. 1. — Alla gestione del Riparto Cronici ricoverati nel P. A. Trivulzio, si provvede in parte con Personale di ruolo dell'Istituto e in parte con Personale straordinario, assunto per lo speciale servizio.

ART. 2. — Al Personale di ruolo è riservato:

a) la direzione generale del servizio, affidata al Direttore dell'Istituto il quale risponde, di fronte al Consiglio, della regolare esecuzione della convenzione stipulata col Comune, dell'osservanza del Regolamento del P.A.T. e del presente Regolamento;

b) la dirigenza medica, affidata al Medico primario e in sua assenza al Medico vice-primario;

c) il servizio economale e amministrativo, affidato all'Economo dell'Istituto, il quale, coadiuvato da Personale di ruolo, provvede alla regolare tenuta della gestione economale;

d) l'assistenza religiosa affidata, all'Assistente spirituale del P.A.T.;

e) il servizio di sorveglianza, affidato ai due Sorveglianti sotto la diretta dipendenza del Direttore.

ART. 3. — Al Personale straordinario fuori ruolo sono assegnati:

a) il servizio medico, affidato a Medici ordinari;

b) il servizio farmaceutico, affidato ad un Farmacista dirigente e ad un Aiuto Farmacista;

c) l'assistenza religiosa;

d) le registrazioni inerenti al servizio cronici, pensioni, dati statistici, aiuto sorveglianza ai comparti;

e) l'assistenza e i vari servizi ospitalieri, affidati alle Suore e al Personale salariato.

ART. 4. — Il Personale di ruolo addetto al servizio cronici è il seguente:

- Direttore
- Economo
- Aggiunto Economo
- Applicato di Direzione
- Assistente Spirituale
- Sorvegliante
- Sotto Sorvegliante
- Meccanico
- Medico Vice Primario
- Medico Primario
- Medico Assistente

A questo Personale saranno corrisposti Assegni speciali, nella misura che sarà, anno per anno, stabilita dal Consiglio, in relazione al lavoro straordinario da ciascun Impiegato prestato per il servizio dei Cronici.

ART. 5. — Il Personale fuori ruolo addetto al servizio dei Cronici risulta dalla unita tabella, portante anche gli assegni e salari dovuti a ciascun Impiegato e Salariato, in forza dell'Organico approvato dal Consiglio colla deliberazione 21 ottobre 1924 e 24 marzo 1925 e dalla Giunta Provinciale Amministrativa colle decisioni 30 dicembre 1924 e 14 marzo 1925.

Il Personale portato dalla predetta tabella è calcolato per una media fino a 1150 degenze giornaliere; variando in più o in meno il numero delle degenze in modo da ridurre od aumentare comparti, sarà in proporzione modificata l'attuale pianta.

ART. 6. — Tutto il personale fuori ruolo contemplato nel presente regolamento, verrà iscritto alla Cassa di Previdenza per le Pensioni, al momento della sua nomina effettiva da parte del Consiglio, da deliberarsi dopo superato lodevolmente il periodo di prova.

CAPITOLO II.

Assunzione del Personale.

ART. 7. — Il Personale Impiegato viene assunto dal Consiglio, sentiti il Direttore e il Medico primario, quest'ultimo per quanto riguarda i Medici ed i Farmacisti. La conferma di tale personale è sempre subordinata ad un periodo

di prova di due anni, e cesserà di avere vigore allo scadere definitivo della Convenzione stipulata col Comune di Milano per il ricovero dei Cronici.

ART. 8. — L'assunzione ed il servizio delle Suore sono regolati dagli articoli 61, 62, 63, 64 del Regolamento dell'Istituto e dalla Convenzione speciale stipulata colla Comunità delle Suore.

ART. 9. — Il Personale Salariato, sia maschile che femminile, viene assunto in servizio provvisorio e di prova, direttamente dal Direttore. Esso deve avere compiuto i 18 anni e non superato i 30 all'atto dell'assunzione.

L'assunzione è sempre subordinata all'esito della visita medica.

ART. 10. — Il servizio provvisorio o di prova è fissato per tutti indistintamente i Salariati, uomini e donne, in anni due, trascorsi i quali, su rapporto favorevole della Direzione e previa visita medica, essi possono venire ammessi, con deliberazione consigliare, ad occupare i rispettivi posti indicati dalla tabella, coi diritti inerenti, diritti che cesseranno di aver vigore alla scadenza definitiva della Convenzione stipulata col Comune di Milano per il ricovero dei Cronici.

ART. 11. — Durante il periodo di prova è in facoltà della Direzione di licenziare quel Personale che non desse sufficienti garanzie di salute o di moralità, o che, in qualsiasi modo, a giudizio esclusivo della Direzione, si rilevasse poco adatto alle mansioni del suo posto. In simili casi, la dimissione avrà luogo dietro un preavviso di 15 giorni, normalmente a mese ultimato. Solo in caso di mancanza grave contro l'onestà o la disciplina si potrà far luogo al licenziamento immediato.

Pari facoltà di dimettersi è consentita a tutto il Personale in prova, il quale dovrà però sempre dare un preavviso di 8 giorni al Direttore.

ART. 12. — Il trattamento durante il periodo di prova è il seguente:

Al Personale femminile, che è tutto collegiato (senza diritto a carovivere)	L. 130 mens.
Al Personale maschile collegiato	» » » » 350 »
Al personale operato o lavandaio scollegiato	» » » » 600 »

Al Personale collegiato, ossia convivente nell'Istituto, sono corrisposti, oltre la paga, tutti gli emolumenti (vitto, alloggio, vestiario, spurgli, ecc.) previsti dalle tabelle; la divisa viene distribuita in aprile e ne hanno diritto quelli in servizio antecedentemente al 1° gennaio.

A tutto il Personale salariato in prova, viene concessa un licenza annuale di giorni 6 nel primo anno di servizio e di giorni 10 nel secondo anno. L'anzianità dovrà essere maturata al 30 giugno di ogni anno.

In caso di malattia durante il periodo di prova, tutto il Personale collegiato avrà assistenza e cura nelle infermerie dell'Istituto, ma la corresponsione del salario sarà limitata ad un mese di degenza nel primo anno di servizio ed a due mesi nel secondo. Al Personale scollegiato esterno in prova, sarà corrispo-

sto il salario di quindici giornate trascorsi sei mesi di servizio, di trenta giornate da un anno a due di servizio.

Per il Personale confermato sono applicabili le disposizioni dell'art. 102 del Regolamento degli Uffici di Amministrazione, ultimo capoverso.

Le cure speciali presso Ospedali cittadini, quando siano autorizzate dalla Direzione su proposta del Medico Primario, saranno a carico dell'Opera Pia. Da questo diritto sono esclusi tutti gli scollegati e coloro che percepiscono gli emolumenti in contanti.

Art. 13. — Il servizio del Personale in prova è in tutto e per tutto eguale a quello del Personale in tabella; sarà quindi tenuto agli stessi orari e alle stesse mansioni, e per le particolari designazioni ai vari servizi disporrà, a suo esclusivo giudizio, la Direzione.

Art. 14. — Al Personale che, avendo data buona prova, viene confermato in servizio, saranno pure calcolati gli anni di avventiziato agli effetti degli aumenti periodici portati dalla pianta Organica.

Art. 15. — La Direzione potrà assumere, previo consenso del Consigliere Delegato, personale straordinario in eccedenza alla predetta tabella, quando ciò sia necessario per far fronte ad un lavoro speciale straordinario o per sostituire personale gravemente ammalato. Tale Personale sarà assunto in via affatto provvisoria e sarà confermato in servizio di mese in mese; il licenziamento sarà notificato con un preavviso di 15 giorni.

A questo Personale sarà corrisposto lo stesso stipendio assegnato al rispettivo posto di tabella.

In caso di malattia tutto questo Personale sarà senz'altro licenziato; ai Salarati sarà in questo caso corrisposta una mensilità di salario, sempre che abbiano compiuto almeno sei mesi di servizio e consti da certificato medico, la malattia e la gravità della malattia stessa.

CAPITOLO III.

Disposizioni di servizio.

Art. 16. — Il Personale di ruolo del P.A.T., esclusi i Medici, attenderà al disimpegno delle varie mansioni della gestione Cronici, prestando un'ora straordinaria di servizio in eccedenza alle ore sette giornaliere e usufruendo del riposo quindicinale in luogo del settimanale.

In casi eccezionali sarà in facoltà della Direzione di abolire anche il riposo quindicinale. Gli Impiegati devono attenersi scrupolosamente alle tabelle orario e sarà cura della Direzione accertarsi che detti orari siano costantemente osservati.

Art. 17. — Tutto l'altro Personale impiegato e salariato, addetto al reparto Cronici, dovrà attenersi per quanto riguarda il servizio, al Regolamento interno, agli orari portati dalle tabelle di servizio ed alle disposizioni dei rispettivi Capi servizio.

Art. 18. — Il Medico Primario del P. A. Trivulzio è capo servizio di tutto il Personale medico e di farmacia. I Medici devono compiere tutte le mattine la visita nel comparto loro assegnato, trattenendosi nel locale almeno un'ora, e devono riferire al Primario od al Vice Primario sull'andamento del comparto stesso. L'orario è il seguente:

dall'aprile al settembre ore 7½
dall'ottobre al marzo 8

Data la eccentricità dell'Istituto, sarà tollerata una mezz'ora di ritardo nell'orario di visita, trascorsa la quale sarà fatta la trattenuta di una giornata di stipendio, ed in questo caso il Medico supplente sarà tenuto alla visita dietro ordine del Direttore.

I Medici sono tenuti alle visite del pomeriggio per turno:

ore 14: primo turno ore 18: secondo turno.

Un Medico per turno ha l'obbligo di pernottare nell'Istituto e compiere un giro nelle sale prima di coricarsi. Ai Medici che non compiranno la visita del pomeriggio sarà fatta la trattenuta di mezza giornata. Nelle giornate di riposo settimanale il Medico supplente deve compiere la visita del pomeriggio nel turno segnato al Medico in riposo.

Le assenze arbitrarie, oltre i provvedimenti di ordine disciplinare, non verranno pagate. Le assenze per malattia, purchè venga preavvisata la Direzione in tempo utile per la sostituzione, verranno calcolate nella licenza annuale. Qualora però la malattia dovesse essere di natura grave, ed il Medico fosse obbligato a tenere il letto per oltre tre giorni, l'assenza non verrà calcolata agli effetti della licenza.

Art. 19. — L'Economista dell'Istituto è capo di tutti i servizi inerenti alla gestione economica e di tutto il Personale d'amministrazione e d'ordine.

Art. 20. — Le Suore caposala e tutto il Personale d'infermeria dipendono, per quanto riguarda la cura e le prestazioni agli ammalati, dal Medico capo-reparto.

Un Sorvegliante e un Sottosorvegliante, alle dirette dipendenze del Direttore, oltre curare la disciplina e il rispetto degli orari da parte dei degenti, condurranno il Capo servizio e le Caposala nella sorveglianza del personale, perchè ognuno abbia ad attendere scrupolosamente al proprio servizio.

Tanto il Personale maschile che femminile di sala dipende dalla Suora Caposala e da questa riceve gli ordini e viene direttamente sorvegliato.

ART. 21. — Gli Operai delle officine, i Fuochisti e, limitatamente al funzionamento macchine, anche il Personale di lavanderia, dipendono dal Meccanico per quanto riguarda il servizio, gli orari, i turni, ecc.

ART. 22. — Il Personale di lavanderia, cucina, guardaroba, farmacia, spaccio dispensa, squadra ecc. tanto maschile che femminile, dipende, per quanto riguarda la disciplina e il servizio dalla Suora caposervizio.

Per quanto riguarda gli orari di servizio (sveglia, ritirate, riposi, permessi di uscita, inizio del lavoro) il Personale deve uniformarsi alle tabelle e al regolamento interno. Un Lavandaio funziona da capo squadra dietro l'emolumento di L. 1 al giorno. La sua designazione è di spettanza della Direzione.

ART. 23. — Il Personale infermiere, avente famiglia propria e purchè residente in Milano, può, dietro sua domanda scritta, ottenere in contanti il corrispettivo degli emolumenti in natura. Gli usufruenti della concessione (che potrà anche essere sospesa a giudizio del Consiglio per motivi di servizio) saranno considerati a tutti gli effetti, come scollegati.

Per gli scollegati si stabilisce quanto segue:

a) Il Personale scollegato viene considerato come Operaio esterno. Suo principale dovere deve quindi essere l'osservanza degli orari di entrata e di lavoro. Deve entrare nell'Istituto 10 minuti prima che si inizi il lavoro e deve uscire 5 minuti dopo terminato il servizio. I ritardi vengono multati con trattamento e i recidivi vengono deferiti al Consiglio per i provvedimenti del caso. Il ritardo abituale è passibile anche di licenziamento.

Non si ammettono scuse né per interruzioni di linee tranviarie e ferroviarie, né per sospensione di pubblici servizi, dovendo tutto il Personale risiedere in città ed in condizione di potersi recare all'Istituto coi mezzi propri.

b) In caso di malattia il Personale deve far tenere alla Direzione un certificato medico, senza di che, l'assenza viene considerata arbitraria e porterà di pieno diritto la sospensione del salario, oltre a quegli eventuali provvedimenti disciplinari che il Consiglio crederà di prendere.

Le visite di controllo del Medico dell'Istituto sono a carico dell'ammalato. Il Salariato rimasto assente per grave malattia, prima di riprendere il suo posto dovrà sottostare a visita medica e dichiarato non solo guarito, ma abile al disimpegno delle sue mansioni, a esclusivo giudizio del Medico dell'Istituto.

c) È vietato trattenersi nei Reparti per le refezioni o per i riposi. Il Personale scollegato o usufruente degli emolumenti in contanti, deve prendere i suoi pasti in famiglia. Qualora ragioni di servizio lo esigano, a giudizio della Direzione, esso Personale potrà consumare la refezione di mezzogiorno nei locali appositamente stabiliti. Il Personale scollegato è autorizzato a provvedersi dei generi in vendita allo Spaccio, ma gli è fatto assoluto divieto di usufruire dei viveri dell'Istituto anche trattandosi di viveri non consumati dai ricoverati, da-

gli ammalati e dal personale collegiato. Le mancanze contro tale disposizione saranno sempre considerate gravi e passibili anche di licenziamento. Il Personale collegiato, nei suoi giorni di libertà, può asportare dall'Istituto i viveri fissati dal Regolamento.

d) I permessi di assenza sono accordati fino a tre giorni dal Direttore, da tre a sette giorni dal Presidente, per un tempo maggiore dal Consiglio e vengono computati nelle licenze annuali. Verranno pure computate nelle licenze annuali le assenze per licenza di convalescenza.

ART. 24. — È proibito a tutto il Personale salariato e principalmente a quello esterno, di assumere altri impegni od altre occupazioni, anche se ciò fosse consentito dall'orario di servizio, dovendo il Personale dare tutta la sua attività al Luogo Pio.

ART. 25. — Il Personale infermiere in relazione a quanto è segnato nelle relative tabelle orario e nel Regolamento di servizio, oltre il riposo dopo la guardia, usufruisce di una giornata di riposo ogni 10 giorni di lavoro.

Un Infermiere viene in modo permanente addetto al servizio di supplenza, per dare il cambio per turno agli altri compagni in riposo giornaliero. Un secondo Infermiere sostituirà l'Infermiere assente o smantante dalla guardia notturna. Le sostituzioni sono fatte per assicurare alle sale la continua vigilanza dell'Infermiere.

ART. 26. — Per le particolari esigenze del servizio (dato il numero necessariamente limitato del personale) si stabilisce che durante le licenze annuali tanto i Medici che gli Impiegati ed i Salariati, dovranno rinunciare al riposo settimanale se ciò fosse richiesto, ad esclusivo giudizio della Direzione; per assicurare la supplenza del Collega di reparto o di ufficio e del Compagno di sala o di squadra, che si trova in licenza. La licenza annuale dovrà fruirsi in non più di due periodi.

ART. 27. — Il Personale femminile in caso di matrimonio viene licenziato.

CAPITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

ART. 28. — Il Personale attualmente in servizio, ma che per speciali condizioni di età o per altri motivi non può occupare i posti dell'Organico, dovrà, a tutti gli effetti, ritenersi sempre provvisorio.

I Medici: Bonardi Dott. Basilio, Allegri Dott. Attilio, Montessori Dott. Luigi, fuori ruolo per questione di età, avranno lo stipendio di ruolo, ma non verranno iscritti alla Cassa per le Pensioni dei Sanitari. Il Farmacista Romani Dott. Lo-

dovico e il supplente sig. Balbo Mussetto Francesco fuori ruolo per questione di età, non verranno iscritti alla Cassa Pensioni.

Zaccoli Martino, supplente Fuochista, fuori ruolo per questione di età, ha il salario minimo portato dalla pianta.

Rossetti Giovanni, servente minorato di guerra, deve ritenersi semigratuito. Ha il salario di L. 150 mensili senza aumenti e l'intero caro vivere di legge, è fuori ruolo e non verrà iscritto alla Cassa Pensioni.

La cucitrice Grande Giuseppina fuori ruolo per questione di età non verrà iscritta alla Cassa Pensioni; percepisce un salario di L. 150 mensili senza aumenti.

IL PRESIDENTE

AVV. CARLO VALVASSORI PERONI

IL VICE-PRESIDENTE

MICHELE VITALE

I CONSIGLIERI

ARTURO COLOMBO - Prof. FRANCESCO ROBBIANI - CESIRA DOSSI
Ing. FRANCESCO PUGNO - Dott. EUGENIO BELLINZONA

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. A. GIULINI

TABELLA DEL PERSONALE FUORI RUOLO

(dal 1.° Gennaio 1925)

IMPIEGATI	Stipendio annuo individuale		Aumenti quadriennali	Stipendio annuo individuale		OSSERVAZIONI
	mensile			mensile		
	L.	c.		L.	c.	
N. 9 Medici	5890	—	— —	5890	—	
Medico Podojatra	950	—	— —	950	—	
Farmacista	10146	—	— —	10146	—	
Aiuto Farmacista	6327	—	— —	6327	—	
Assistente Spirituale	7600	—	— —	7600	—	
Sacerdoti Confessori	1500	—	— —	1500	—	(complessivamente)
Applicato	7600	—	5 da L. 1000,—	12000	—	
N. 31 Suore	2500	—	— —	2500	—	alloggio
SALARIATI	Stipendio annuo individuale		Aumenti quinquennali	Stipendio annuo individuale		
	mensile			mensile		
	L.	c.		L.	c.	
N. 9 Infermieri	5400	—	— —	5400	—	vitto, alloggio, vestiario e spogli
» 2 Cucinieri	5400	—	— —	5400	—	id. come sopra
» 2 Serventi uomini	5000	—	— —	5000	—	id. come sopra
» 6 Lavandai	7900	—	— —	7900	—	vestiario
Fuochista	8500	—	— —	8500	—	
Aiuto Fuochista	7900	—	— —	7900	—	
N. 85 Infermiere ^(L. n. 10) (al giorno)	1825	—	2 da L. 0,60	2263	—	vitto, alloggio, vestiario e spogli
» 37 Serventi donne ^(L. n. 10) (al giorno)	1825	—	2 da L. 0,60	2263	—	id. come sopra
Aiuto Meccanico	7900	—	— —	7900	—	
Falegname	7900	—	— —	7900	—	
N. 2 Muratori	7900	—	— —	7900	—	
Chauffeur	7900	—	— —	7900	—	vestiario



